



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

Interventi a favore di attività lavorative autonome
da parte di detenuti in espiazione di pena

ONOREVOLI SENATORI. - Il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione dispone che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

In funzione del contenuto, altamente morale e sociale, del predetto principio costituzionale, l'attività lavorativa dei detenuti (in espiazione di pena) mira a quel recupero sociale senza il quale la pena rimane afflittiva e meramente punitiva, oscurando ogni forma di espiazione tesa al recupero del reo per prepararlo ad un reinserimento sociale che sia rispettoso della sua dignità e della volontà di non commettere crimini, chiudendo definitivamente con il passato e con una condizione sociale che è certamente concausa dei fenomeni delinquenziali e criminali.

Il legislatore, attraverso il presente disegno di legge, che riprende un analogo testo già da anni in vigore nella Regione siciliana (legge regionale 19 agosto 1999, n. 16), con risultati apprezzabili, vuole creare le condizioni perché il recupero del reo sia effettivo, privilegiando l'attività lavorativa (prosecuzione o avvio di attività) come nuovo modo di espiare la pena, precostituendo le basi per un effettivo ed efficace reinserimento sociale.

Peraltro, le condizioni in cui vivono i detenuti in carcere non sempre consentono l'avvio di un'attività lavorativa che abbia come sbocco l'occupazione presso terzi, poiché, tra l'altro, questa eventualità presuppone non solo la volontà del detenuto di dedicarsi ad una occupazione, ma anche quella del datore di lavoro di avvalersene.

Infatti, a causa di una serie di pregiudizi, non sono molti, purtroppo, gli imprenditori disponibili ad utilizzare cittadini che hanno precedenti penali, con ciò vanificando le loro, sia pure poche, possibilità di reinserimento sociale.

Il presente disegno di legge punta a determinare possibilità alternative al lavoro dipendente, intervenendo in favore dell'avvio di una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria.

Il testo prevede una sovvenzione, per un importo non superiore a 30.000 euro, concedibili una sola volta, per l'acquisto di attrezzature e materie prime, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche per l'avvio dell'attività.

Il disegno di legge, infine, consente il riconoscimento delle qualifiche professionali che sono conseguibili non solo a conclusione di un ciclo completo di formazione bensì anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, per il tramite delle regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa comunitaria, delle regioni e degli enti locali.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Annualmente, il Ministro della giustizia, su richiesta dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei Presidenti delle regioni, destina le

somme previste per l'attuazione della presente legge.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole regioni.

3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono rivolte ai detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti nel territorio nazionale.

4. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio per le diverse categorie, per i soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità.

5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l'iscrizione all'ufficio IVA competente per territorio.

Art. 3.

(Livello degli aiuti)

1. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente legge consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all'importo massimo di 30.000 euro, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie

del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

4. All'acquisto delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni, che successivamente provvedono a consegnarle ai detenuti richiedenti.

Art. 4.

(Apprendistato e attività formative)

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.

2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale, che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, possono accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgere a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica.

Art. 5.

(Procedure)

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge

inoltrano istanza al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o all'assessore regionale competente, corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l'assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.

3. L'attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o all'assessore regionale competente, con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.

4. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l'assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

